

TERNA S.p.A – Roma - C.F. 05779661007 - Decreto di autorizzazione n. 239/EL - 175/140/2011 del 14 marzo 2011. Raccordi in semplice terna a 150 kV dall'elettrodotto a 150 kV "Bisaccia-Calitri" alla stazione elettrica 380/150 kV di Bisaccia nel territorio del Comune di Bisaccia in Provincia di Avellino - Avviso al Pubblico.



La Società Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto del comma 10 art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii

RENDE NOTO

che le opere di cui sopra sono state autorizzate alla costruzione ed all'esercizio in data 14/03/2011 con il seguente Decreto N. 239/EL-175/140/2011



IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, L'ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE
GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE



Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista l'istanza n. TE/P20090012386 del 30 settembre 2009 (protocollo MiSE n. 0109394 dell'1 ottobre 2009), corredata da

documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a., Direzione Operation Italia – Pianificazione e Sviluppo rete – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di due raccordi in semplice terna dall'elettrodotto a 150 kV "Bisaccia-Calitri" alla costruenda stazione elettrica di trasformazione a 380/150 kV in comune di Bisaccia, in provincia di Avellino;

Considerato che la necessità della realizzazione delle suddette opere è dettata dalla saturazione della capacità di trasporto della rete a 150 kV esistente e dall'esigenza di razionalizzare la raccolta e lo smistamento dell'energia elettrica generata da impianti da fonti rinnovabili nell'area interessata dall'intervento;

Considerato che tali opere sono comprese fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

Considerato che il progetto in esame prevede, in sintesi:

la realizzazione di due raccordi in semplice terna in entra-esce dall'elettrodotto in semplice terna a 150 kV "Bisaccia – Calitri" alla sezione 150 kV della costruenda Stazione elettrica 380/150 kV di Bisaccia per una lunghezza complessiva dei raccordi di circa 2.825 m (raccordo lato Bisaccia: 2.105 m circa; raccordo lato Calitri: 720 m circa).

L'elettrodotto sarà costituito da una palificazione a semplice terna armata con 3 conduttori di energia, un conduttore per ogni fase e con una corda di guardia, fino al raggiungimento dei portali di stazione.

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica alla quale gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di eliminare la saturazione della capacità di trasporto della rete a 150 kV esistente e razionalizzare la raccolta e lo smistamento dell'energia elettrica generata da impianti a fonti rinnovabili nell'area interessata dall'intervento;

Considerato che, in conseguenza della preminente importanza delle opere in questione, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le opere stesse siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la nota n. TE/P20090013939 del 29 ottobre 2009 con la quale la TERNA S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Vista la nota prot. n. 0123763 del 5 novembre 2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei suddetti Comuni interessati, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 18 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010;

Considerato che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Mattino", edizione Avellino, del 18 dicembre 2010;

Atteso che, a seguito delle comunicazioni, notifiche e pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere da realizzare;

Vista la nota prot. 0010237 del 27 gennaio 2010, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24 febbraio 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0001013 del 3 marzo 2010 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi l'Autorità di Bacino della Puglia ha ribadito la richiesta alla Terna S.p.A., già espressa con nota prot. n. 0001958 del 23/02/2010, di predisporre uno studio di compatibilità idrologico-idraulico ai sensi degli artt. 6 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A), ai fini del rilascio del parere di competenza;

Vista la nota prot. TE/ P20100005688 del 4 maggio 2010, con la quale la Terna S.p.A. ha trasmesso lo studio di compatibilità richiesto dalla suddetta Autorità di Bacino;

Vista la nota prot. 0010623 del 25 agosto 2010, con la quale la predetta Autorità, di Bacino, nel rilevare che l'ubicazione del sostegno identificato con il numero 42/9 riportata nello studio di compatibilità risultava differente rispetto a quella degli elaborati progettuali esaminati in sede di Conferenza di Servizi e non appariva chiara l'ubicazione del sostegno identificato con il numero 42/4, ha espresso parere favorevole di compatibilità delle opere da realizzare con le previsioni del P.A.I. (Piano d'Assetto Idrogeologico), a condizione che:

sia rispettata la posizione del sostegno 42/9 riportata nello studio di compatibilità idrologico-idraulico;

il sostegno codificato 42/4 sia ubicato esternamente alla fascia di esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni così come individuata dallo studio idrologico idraulico

le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque, garantendo il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere di progetto;

Vista la nota prot. TE/P20100012251 del 14 settembre 2010 con la quale Terna S.p.A. ha evidenziato che la prescrizione riguardante il posizionamento del sostegno 42/4 è già ottemperata così come risultante dallo stralcio della planimetria allegata;

Considerato che la modifica della posizione del sostegno 42/9

ha comportato l'interessamento di un ulteriore proprietario al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. TE/P20100006959 del 25 maggio 2010;

Vista la nota n. TEP20100017161 del 7 dicembre 2010 con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti ed agli Enti e Amministrazioni individuati, l'elaborato PSPPDI09293, Rev. 01, del 15 aprile 2010 contenente le suddette modifiche progettuali, in sostituzione del corrispondente precedentemente inviato;

Considerato che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – D.G. difesa del suolo ha richiesto in sede di Conferenza di Servizi di acquisire documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota n. TE/P20100005726 del 5 maggio 2010, con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa n. PSPPRI09589 del 25 febbraio 2010;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la nota n. 0001977 del 19 febbraio 2010 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'avvio dell'endoprocedimento di conformità urbanistica e localizzazione territoriale delle opere;

Vista la delibera n. 852 del 3 dicembre 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 84 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha rilasciato la prescritta intesa;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Visto l'Atto di accettazione n. TE/P20110001992 del 8 febbraio 2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle

suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di due raccordi in semplice terna in entra e esci dall'elettrodotto a 150 kV "Bisaccia – Calitri" alla sezione 150 kV della nuova stazione di trasformazione di Terna a 380/150 kV, nel comune di Bisaccia, con le prescrizioni di cui in premessa.

Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. PSPPDI09293, Rev. 01, del 15 aprile 2010, allegata alla nota n. TEP20100017161 del 7 dicembre 2010.

Art. 2

La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.

La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Le opere autorizzate sono inamovibili.

La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

La presente autorizzazione è trasmessa ai suddetti Comuni, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 14 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

(Dott. Marco Lupo)